

CARTA DEI SERVIZI DELLA QUESTURA DI RIETI

INDICE

1. Premessa	2
2. Principi Fondamentali	2
3. La Qualità	3
4. Servizi Offerti	4
5. Certezza del servizio	5
6. Informazione e tutela del cittadino	6
7. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico	7
8. Ufficio Immigrazione	8
9. Polizia Amministrativa e Sociale Licenze, Autorizzazioni di Polizia e Dichiarazioni di Inizio Attività	9
Documenti di Espatrio	10
10. Ufficio Minori	11
11. Ufficio Concorsi ed Arruolamento	11
12. Validità della carta dei servizi	11
13. Appendice	12

1- PREMESSA

Al fine di ottimizzare le attività della Questura di Rieti e semplificare i rapporti con il cittadino, la Questura di Rieti, ha redatto la presente carta dei servizi, un documento che illustra i compiti e gli impegni della Polizia di Stato per garantire ai cittadini la sicurezza in termini di qualità totale per raggiungere la massima soddisfazione dei cittadini.

Grazie a questo documento il cittadino viene messo a conoscenza dell'organizzazione della Questura, delle tipologie e della qualità dei servizi offerti.

2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

I servizi resi dalla Polizia di Stato si ispirano ai seguenti principi:

UGUAGLIANZA – la Questura di Rieti si impegna a svolgere i propri compiti ispirandosi al principio di uguaglianza nei confronti di ogni essere umano, su un piano di rispetto e di pari dignità.

IMPARZIALITA' – la Questura di Rieti si impegna ad operare secondo criteri di obiettività, equità ed imparzialità.

CONTINUITA' – la Questura di Rieti si impegna a fornire i propri servizi con continuità, regolarità e senza interruzioni.

PARTECIPAZIONE – la Questura di Rieti si impegna a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al miglior funzionamento dei servizi, accogliendo segnalazioni e proposte rivolte allo scopo e facendo partecipare i cittadini ai procedimenti amministrativi che li riguardano, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

EFFICIENZA ED EFFICACIA – la Questura di Rieti si impegna a perseguire il continuo miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi, anche attraverso la formazione professionale continua del proprio personale.

3 – LA QUALITA'

Gli standards di qualità individuati dei servizi offerti riguardano:

- orari di apertura degli uffici;
- tempi di attesa agli sportelli;
- tempi di evasione delle pratiche;
- formazione e disponibilità del personale;
- comprensione della modulistica utilizzata;
- chiarezza delle informazioni fornite.

Gli standards, sia in termini di contenuti che di misura, rimangono fissi sino all'ufficializzazione di nuovi migliorativi rispetto ai precedenti che saranno ridefiniti sulla base di indagini periodiche condotte su:

- Il livello attuale della soddisfazione dei cittadini;
- nuove esigenze emerse e/o emergenti;
- modifiche dei procedimenti burocratico-amministrativi previste da nuove Leggi;
- suggerimenti dei cittadini.

La continua attenzione verso le esigenze dei cittadini risulta essere il percorso vincente per poter ottenere la qualità totale, obiettivo che la Questura di Rieti intende perseguire.

Per l'ascolto i cittadini si possono rivolgere:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- sito internet della Polizia di Stato;

4 - SERVIZI OFFERTI

La Polizia di Stato è presente sul territorio della Provincia di Rieti attraverso la Questura e le specialità della Polizia Stradale e della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

La Questura di Rieti ha competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, preventiva ed informativa ed è articolata nei seguenti uffici.

L'Ufficio di Gabinetto – che svolge compiti di tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

La Divisione di Polizia Anticrimine – che svolge compiti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di misure di prevenzione ed al cui interno operano la Squadra Mobile, ufficio incaricato dell'attività investigativa e il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, ufficio preposto all'ausilio tecnico scientifico da fornire alle attività investigative della Polizia Giudiziaria;

La Divisione della Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione – articolata nell'Ufficio di Polizia Amministrativa, incaricato del rilascio di autorizzazioni e del controllo sulle attività connesse e nell'Ufficio Immigrazione, incaricato dell'espletamento di tutte le attività connesse all'immigrazione ed alla circolazione sul territorio dello Stato dei cittadini stranieri;

La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali, (D.I.G.O.S.) che si occupa dell'attività informativa della Polizia di Stato e del contrasto della criminalità a matrice terroristica;

l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – al cui interno operano: la Squadra Volante che, nell'arco delle 24 ore, con almeno due volanti per ogni turno di servizio, si occupa di prevenzione e repressione dei reati nell'ambito cittadino, oltre a fornire un primo immediato soccorso ai cittadini che ne fanno richiesta tramite l'utenza telefonica “NUE 112”; l'Ufficio Denunce, incaricato dell'acquisizione delle notizie di reato.

Nella Provincia di Rieti, sono presenti due Posti di Polizia in località Terminillo ed a Passo Corese, nel Comune di Fara Sabina, entrambi dipendenti della Questura, che svolgono servizi tesi al controllo del territorio, con la presenza di una volante nella fascia oraria 08.00/20.00 e di personale addestrato nel soccorso alpino nella fascia oraria 08.00/20.00 e comunque nei periodi di apertura delle piste da sci.

L'obiettivo primario della Polizia di Stato è quello di essere vicina alla gente, vicina ai bisogni sempre più diffusi di sicurezza che la società italiana esprime a tutti i livelli di fronte ai fenomeni di grande e piccola criminalità.

La Questura di Rieti sta attuando iniziative di rilievo volte ad incrementare i rapporti con i cittadini assicurando presenza e visibilità sul territorio.

In questo progetto rientrano le iniziative: 1) della raccolta delle denunce a domicilio per fornire un valido aiuto a quelle persone che, anziane o disabili, non sono in grado di recarsi presso l'Ufficio Denunce; 2) del progetto di “Educazione alla legalità”, che ha visto e vedrà coinvolti gli studenti delle scuole della provincia reatina di ogni ordine e grado; 3) il sito Web della Polizia di Stato – Questura di Rieti, visitabile all'URL: <http://questure.poliziadistato.it/it/Rieti> .

5 - CERTEZZA DEL SERVIZIO

1. Controllo del territorio

E' assicurato con servizi di vigilanza da parte del personale in divisa ed in abiti civili, prevalentemente in città, nell'arco delle 24 ore, nonché nella zona del Terminillo e nel comune di Fara Sabina, nella fascia oraria 8/20, con impiego diverso di personale nei vari turni di servizio.

Il Questore assicura i servizi dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica nell'ambito di tutta la provincia avvalendosi delle altre Forze di Polizia presenti sul territorio (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza).

2. Pronto Intervento

Il servizio di pronto intervento "113" è stato sostituito dal Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112) che opera su base regionale ed è funzionante continuativamente nell'arco delle 24 ore. La sede operativa del NUE 112 invierà sul posto l'equipaggio più vicino della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e/o comunque il personale dell'Ente deputato a soddisfare la richiesta del cittadino, tenendo conto delle competenze territoriali e per materia.

3. Altri Servizi

Gli uffici della Questura per qualsiasi tipo di denuncia sono aperti al pubblico continuativamente nell'arco delle 24 ore. Per gli altri servizi è necessario consultare gli orari di apertura negli appositi riquadri di questa carta dei servizi. La Questura, ad esclusione delle denunce di fatti costituenti reato, riceve le segnalazioni dei cittadini anche sul sito internet <http://www.poliziadistato.it> (nelle sezioni "Scrivici..." e Commissariato di P.S. Online), nonché attraverso l'applicazione "YouPol".

6 – INFORMAZIONE E TUTELA DEL CITTADINO

1. Informazione

La Questura di Rieti si impegna a tenere informati i cittadini circa i servizi, le modalità di prestazione, le procedure e le iniziative.

Allo scopo verranno utilizzati vari strumenti:

- Gli sportelli;
- Mezzi di comunicazione di massa;
- Opuscoli informativi;
- Linee telefoniche;
- Sito internet;
- Visita alla Questura da parte di scolaresche, associazioni ecc.;
- Altre metodologie di comunicazione che si riterranno opportune ed appropriate.

2. Tutela del Cittadino

Ai vari provvedimenti adottati dalla Questura il cittadino può proporre ricorso agli Organi e nei tempi indicati nei relativi atti che verranno notificati agli interessati nei termini previsti dalla Legge.

Il cittadino può prendere visione degli atti relativi al procedimento che lo riguarda rivolgendosi all'U.R.P. e tramite questo ufficio prendendo eventualmente appuntamento con il Funzionario responsabile del procedimento stesso.

3. Valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini

La Questura attua, periodicamente, anche accogliendo suggerimenti e richieste dei cittadini, sondaggi e ricerche per valutare il grado di soddisfazione degli utenti circa i servizi forniti in quanto ad efficienza, efficacia, tempestività, cortesia e preparazione del personale.

Essendovi tra gli obiettivi della Questura di Rieti il raggiungimento di standards di qualità sempre più alti, le ricerche saranno orientate all'ottimizzazione dei servizi stessi.

La Questura si impegna ad informare l'Opinione Pubblica circa i risultati dei sondaggi e delle ricerche, comunicando anche eventuali iniziative di provvedimenti correttivi intrapresi alla luce dei risultati.

7 - L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

In linea con la volontà legislativa espressa dal Governo e con le direttive del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Questura di Rieti desidera percorrere la strada verso il cittadino per capire le sue esigenze di sicurezza al fine di rendere un servizio di qualità totale e di ottenere quindi la sua piena soddisfazione.

In questa ottica è stato istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per dare attuazione al principio della trasparenza amministrativa, provvedere al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, garantire il diritto di accesso alla documentazione, fornire una corretta informazione ai cittadini e migliorare ed estendere l'accesso ai servizi forniti dalla Questura.

L'U.R.P. costituisce, non solo uno strumento di ascolto dei bisogni degli utenti da parte della Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ma anche una leva per il miglioramento nella semplificazione del linguaggio e l'aggiornamento delle modalità con cui si propone all'utenza.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico:

- accoglie e ascolta il cittadino;
- fornisce informazioni generiche sui servizi;
- da una risposta immediata o, al massimo, entro trenta giorni sullo stato del procedimento o rinvia ad altro servizio interno e/o esterno eventualmente competente;
- supporta il cittadino in difficoltà nell'uso della documentazione;
- cura le relazioni con gli altri servizi interni.

L'U.R.P. della Questura di Rieti è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e può essere contattato all'utenza telefonica 0746/299562 o via e-mail all'indirizzo dipps171.00F0@pecps.poliziadistato.it o utilizzando la sezione "Scrivici..." presente sul sito web della Polizia di Stato raggiungibile al seguente URL: www.poliziadistato.it.

8 – L'UFFICIO IMMIGRAZIONE

L'Ufficio Immigrazione della Questura effettua i seguenti orari:

Lunedì, Martedì, Mercoledì (solo previo appuntamento) Giovedì e Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30;

Lunedì Mercoledì Venerdì pomeriggio solo per appuntamento.

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

La consegna delle istanze per le dichiarazioni di presenza dei cittadini stranieri per motivi di turismo, affari, studio, visite (soggiorni di breve durata non superiori a tre mesi) e comunque per tutte quelle istanze da presentare in Questura come indicato nell'appendice di questa carta dei servizi, avviene negli orari di apertura dello sportello.

Tutte le altre istanze debbono essere presentate tramite gli Uffici Postali abilitati attraverso l'acquisto di apposito Kit.

Il ritiro dei permessi di soggiorno pronti avviene esclusivamente il martedì ed il giovedì pomeriggio.

I documenti necessari alla presentazione delle istanze sono indicati nell'appendice di questa carta dei servizi.

Responsabile dei procedimenti è il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione ed in sua assenza il sostituto.

Tempi di rilascio dei documenti concernenti l'Ufficio Immigrazione.

<u>Tipo documento</u>	<u>Termine massimo rilascio previsto dalla normativa</u>	<u>Tempi effettivi di rilascio</u>
Permessi di soggiorno (elettronici) (D.L.vo 286/98- legge189/02- D.P.R.394/99 D.P.R.334/04)	Giorni 45	2 mesi
Permesso di soggiorno CE (Art.9 D.L.vo 286/98 Art .16 D.P.R.394/99 D. L.vo 3/2007)	Giorni 45	2 mesi
Soggiorno per cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari (L. 30/07 e L. 32/07)	Giorni 90	2 mesi

9 –POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

LICENZE, AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

Per ottenere il rilascio, il rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni di Polizia è aperto uno sportello presso l'Ufficio della Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione della Questura che effettua i seguenti orari:

Lunedì - Martedì – Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

I documenti necessari alla presentazione delle istanze sono indicati nell'appendice di questa carta dei servizi.

Responsabile dei procedimenti è il Dirigente della Divisione ed in sua assenza il suo sostituto.

Tempi di rilascio delle Licenze ed Autorizzazioni di Polizia.

SEZIONE CONTROLLO ARMI ED ESPLOSIVI			
Tabella riepilogativa dei termini di legge e dei termini effettivi della Questura di Rieti per il rilascio			
provvedimenti	fonte normativa	legge (giorni)	effetti vo (giorni)
Licenza porto di fucile uso caccia	art. 42, TULPS; art. 22 L. 11.02.1992, n. 157	90	30
Licenza porto d'armi per tiro a volo	L. 18.06.1969, n. 323	90	30
Licenza collezione armi comuni da sparo	art.10 L. 18.04.1975, n.110	120	60
Licenza collezione armi antiche, artistiche o rare	art. 31 TULPS; art. 8 D.M. 14.04.1982	120	60
Licenza esportazioni armi comuni	art. 31 TULPS; art.16 D.M. 18.04.1975, n. 110	90	30
Licenza importazioni armi comuni	art. 31, TULPS	90	30
Nulla osta all'acquisto di armi comuni	art. 35, c. 4, TULPS	90	30
Nulla osta acquisto esplosivi di 2 [^] e 3 [^] cat.	art.55 TULPS	90	60
Nulla osta acquisto esplosivi di 1 [^] , 4 [^] e 5 [^] cat.	art.55 TULPS	90	60
Nulla osta all'attività di fochino	art. 27 DPR. 302/1956; art. 163, c.2 lett. e) D.Lgs.112/98	90	60
Carta europea d'arma da fuoco	art. 2, D.Lgs.30.12.1992, n. 527	90	30
Licenza annuale trasporto armi sportive	art. 3 L. 25.03.1986, n. 85	90	30
Licenza commercio armi	art. 31 TULPS	120	90
Licenza fabbricazione/riparazione armi	art. 31 TULPS	120	90

SEZIONE CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE**Tabella riepilogativa dei termini di legge e dei termini effettivi della Questura di Rieti per il rilascio**

provvedimenti	fonte normativa	legge (giorni)	effetti vo (giorni)
Licenza in materia di oggetti preziosi	art. 127 TULPS	60	60
Licenze per esercizio di raccolta scommesse	art. 88 TULPS	60	60
Licenza per gestione Sala Bingo	art. 88 TULPS	60	60
Licenza Video Terminal Lottery (VLT)	artt. 88 e 110, c. 6, lett. b) TULPS; art.2, c. 2-quater D.L. 40/2010	60	60
Licenza agenzie d'affari per recupero stragiudiziale dei crediti	art. 115 TULPS	60	60
Nulla osta al volo da diporto o sportivo	art. 14 DPR 09.07.2010, n. 133 con rif. alla L. 25.03.1985, n. 106	30	30
Nulla osta gestore aviosuperficie	art. 4 D.M. 01.02.2006	90	60
Autorizzazione accensioni pericolose	art. 57 TULPS	30	15

DOCUMENTI DI ESPATRIO

Per ottenere il rilascio, il rinnovo del passaporto o le autorizzazioni amministrative inerenti l'espatrio di minori è aperto uno sportello presso l'Ufficio Passaporti della Questura che effettua i seguenti orari:

Lunedì - Martedì – Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

I documenti necessari alla presentazione delle istanze sono indicati nell'appendice di questa carta dei servizi.

Responsabile dei procedimenti è il Dirigente della Divisione della Polizia Amministrativa ed in sua assenza il suo sostituto.

Tempi di rilascio dei documenti di espatrio.**SEZIONE PASSAPORTI****Tabella riepilogativa dei termini di legge e dei termini effettivi della Questura di Rieti per il rilascio**

provvedimenti	fonte normativa	legge (giorni)	effetti vo (giorni)
Passaporti (ordinario/temporaneo)	L. 21.11.1967, n.1185	15	15
Dichiarazione accompagnamento minori anni 14	L. 21.11.1967, n.1185	15	15

10 – UFFICIO MINORI

Presso la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Rieti opera un ufficio in grado di dare risposte qualificate e professionali sui problemi che possono affliggere i minori.

Se un minore si trova in un momento di difficoltà o se si ha notizia di maltrattamenti o violenze subite da minori, si può parlarne con il personale preposto all'Ufficio Minori che, garantendo la massima riservatezza, aiuterà il minore e la sua famiglia fornendo tutte le possibili soluzioni a tali problemi.

L'Ufficio Minori si occupa infatti di:

- violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori;
- abbandono di minori;
- uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori;
- sfruttamento del lavoro minorile;
- evasione scolastica;
- criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà.

11– UFFICIO CONCORSI ED ARRUOLAMENTO

Per ricevere informazioni inerenti il reclutamento di unità di leva nella Polizia di Stato quali Agenti Ausiliari, o mediante concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ogni cittadino si può rivolgere all'Ufficio Concorsi della Questura nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 anche all'utenza telefonica 0746/299607.

In ogni caso è possibile reperire ogni tipo di informazione sui concorsi e sui corsi della Polizia di Stato consultando la relativa pagina web raggiungibile all'URL: <http://www.poliziadistato.it>.

12 – VALIDITA' DELLA CARTA DEI SERVIZI

Questa carta dei servizi, che viene costantemente aggiornata, ha validità di un anno e si riferisce alle attività svolte quotidianamente dalla Questura di Rieti, con l'esclusione di situazioni straordinarie che dovessero verificarsi ed è soggetta a variazioni in relazione alle disposizioni di Legge che dovessero essere emanate.

Si raccomanda agli utenti di contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Rieti per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Rieti, 23 marzo 2024

CARTA DEI SERVIZI
DELLA QUESTURA DI RIETI

APPENDICE

1. <u>UFFICIO IMMIGRAZIONE</u>	<u>I</u>
2. <u>LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA</u>	<u>II</u>
3. <u>DOCUMENTI DI ESPATRIO</u>	<u>III</u>

I – UFFICIO IMMIGRAZIONE

Cittadini dei Paesi aderenti agli accordi di Schengen

L'Italia ha aderito agli accordi di Schengen per i quali è stato creato un unico sistema di visti ed ingressi. I paesi aderenti ai trattati di Schengen sono: **Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.**

I cittadini facenti parte degli Stati aderenti all'accordo di Schengen possono liberamente circolare nell'area e soggiornare per un periodo massimo di tre mesi, solo con un valido documento di identificazione.

Se il periodo di soggiorno è superiore ai tre mesi, i cittadini Schengen debbono procedere alla iscrizione anagrafica nel comune di abituale dimora.

Al momento della richiesta di iscrizione agli stessi verrà rilasciata una attestazione indicante il cognome e nome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data di presentazione dell'istanza di iscrizione.

Per i familiari stranieri dei cittadini dell'Unione Europea che intendano soggiornare per periodi superiori a tre mesi, permane l'obbligo di richiedere la carta di soggiorno che assume la denominazione di "carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione europea.

Tale carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rilasciata su modello elettronico. La carta di soggiorno è rilasciata dal Questore del luogo di dimora dietro presentazione dell'istanza consegnata a scelta del richiedente o presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione o presso gli uffici postali abilitati (tramite kit con banda gialla).

Cittadini dei Paesi non Comunitari

Per i cittadini dei Paesi non comunitari, l'ingresso nel territorio nazionale può avvenire solo con un passaporto in corso di validità e dietro la concessione di un Visto di Ingresso rilasciato dall'Ambasciata Italiana del Paese di provenienza del cittadino straniero, nei casi in cui è prescritto.

Il visto di ingresso, solo per motivi di turismo, affari, invito e missione, non viene richiesto per i cittadini dei seguenti paesi: **Argentina – Australia – Bolivia – Brasile – Bulgaria – Canada – Cile – Corea del Sud – Costa Rica – Croazia – El Salvador – Eritrea – Giappone – Guatemala – Honduras – Israele – Malesia – Messico – Principato di Monaco – Nicaragua – Nuova Zelanda – Panama – Paraguay – Romania – Singapore – U.S.A. – Svizzera (esente da qualsiasi visto – circ n. 14/2001 Ministero Affari Esteri) – Uruguay – Venezuela.**

N.B. REINGRESSO

Lo straniero, il cui soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto.

Per i cittadini extracomunitari, il soggiorno in Italia è consentito, dietro concessione di un permesso di soggiorno, che dovrà essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale.

Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Poste Italiane S.p.a. e gli Istituti di Patronato, ha adottato una nuova procedura per la ricezione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno.

Tale procedura consiste nell'acquisto, presso gli uffici postali abilitati, di un kit, contenente la modulistica, l'indicazione dei documenti da allegare per ogni tipologia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno che verrà consegnato dal richiedente presso gli stessi uffici postali.

Gli **uffici postali** abilitati nella provincia di Rieti sono i seguenti:

Capoluogo:

Rieti, sede centrale di **Via Garibaldi** e succursali 2, **Via Isonzo**, 3, **Via Amelotti** e 4, **Viale Matteucci**;

Provincia:

Antrodoco, Borgorose, Cantalupo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Collevecchio, Fara Sabina, Leonessa, Limiti di Greccio, Montopoli, Percorocchiano, Poggio Bustone, Passo Corese, Posta, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Scandriglia, Selci, Toffia, Torricella, Vazia.

La presentazione delle istanze presso gli uffici postali è obbligatoria soltanto per i cittadini stranieri, mentre è facoltativa per quei cittadini stranieri familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea.

Per il rilascio/rinnovo del PSE (permesso di soggiorno elettronico) a carico dello straniero di età superiore a 18 anni, è richiesto, dal 9 giugno 2017, il versamento di un contributo, senza il quale l'Ufficio Immigrazione non potrà procedere al rilascio/rinnovo del PSE.

Gli importi da versare saranno i seguenti:

- Euro 100 per la richiesta di PSE di lungo periodo;
- Euro 50 per la richiesta di PSE della durata superiore ad anni 1 (uno) ed inferiore o pari a 2 (due) anni;
- Euro 40 per la richiesta di PSE della durata superiore a 3 (tre) mesi ed inferiori o pari ed 1 (uno) anno.

Sono esclusi dall'obbligo di versamento del contributo gli stranieri di età inferiore a 18 anni, gli stranieri che fanno ingresso per cure mediche ed i loro accompagnatori, gli stranieri richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari, gli stranieri che richiedono l'aggiornamento, la conversione o il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità e gli stranieri familiari di cittadini U.E.

Le tipologie di permesso di soggiorno, la cui richiesta avverrà tramite gli uffici postali, sono:

- Affidamento (ad esclusione di affidamento con fini di adozione);
- aggiornamento permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo e soggiorni (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli);
- attesa riacquisto cittadinanza;
- attesa di occupazione;
- asilo politico (solo rinnovo);
- conversione del permesso di soggiorno;
- duplicato del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo;
- duplicato permesso di soggiorno;
- famiglia;
- famiglia minore 14-18 anni;
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato;
- lavoro subordinato stagionale;
- lavoro – casi particolari ex art. 27 T.U. 286/98;
- missione;
- motivi religiosi;
- permessi di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo;
- residenza elettiva;
- ricerca scientifica;
- status apolide (solo rinnovo);
- studio;
- tirocinio;
- tirocinio formazione professionale.

Dopo la consegna dei kit presso uno dei sopraindicati uffici postali abilitati lo straniero riceverà direttamente la data di convocazione presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione, dove si dovrà recare presentando 4 fotografie formato tessera con sfondo bianco e dove verrà sottoposto, nei casi previsti dalla legge, a rilievi foto dattiloscopici. Successivamente, lo straniero si presenterà presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione per il ritiro del documento di soggiorno.

Le tipologie di permessi di soggiorno, la cui richiesta avviene tramite la Questura sono:

- richiesta silo politico (solo primo rilascio);
- status apolide (solo primo rilascio);
- protezione sussidiaria;
- protezione speciale ex art. 32 D.Lgs. 286/98;
- cure mediche;
- gara sportiva;
- giustizia;
- minore età;
- vacanze lavoro.

I documenti necessari per ottenere il rilascio delle tipologie di permesso di soggiorno la cui richiesta avviene tramite la Questura sono i seguenti:

Apolidia (primo rilascio)

L'istanza, debitamente compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale o di altro documento di identità;
- dichiarazione dell'Ente che ha preso in carico il richiedente, relativa all'ospitalità e al mantenimento;
- fotocopia del documento di identità del responsabile dell'Ente.

Il permesso di soggiorno per apolidia ha durata di due anni.

Richiesta di Asilo Politico (solo primo rilascio)

L'istanza, debitamente compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale o di altro documento di identità;
- dichiarazione dell'Ente che ha preso in carico il richiedente asilo, relativa all'ospitalità e al mantenimento;
- fotocopia del documento di identità del responsabile dell'Ente.

Il permesso di soggiorno per asilo politico ha durata di sei mesi (rinnovabili) fino al riconoscimento dello status di rifugiato da parte della competente Commissione territoriale.

Asilo Politico/ protezione sussidiaria/protezione speciale ex art. 32 D.Lgs. 286/98

L'istanza, debitamente compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00;
- richiesta di titolo di viaggio;
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- mezzi di sostentamento (anche da lavoro);
- documentazione comprovante la sistemazione alloggiativa (contratto di locazione o comodato d'uso registrato all'Ufficio delle Entrate o dichiarazione di ospitalità, corredata dalla fotocopia del documento di identità dell'ospitante).

I permessi di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria e protezione speciale hanno durata di cinque anni, previo riconoscimento da parte della competente Commissione territoriale per i rifugiati.

Cure mediche

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1 marca da bollo di Euro 16,00;
- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale in visione;

- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta , pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
- certificazione sanitaria attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Gara sportiva (è necessario il Visto).

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale in visione;
- 1 marca da bollo di Euro 16,00;
- documentazione comprovante la sistemazione alloggiativa (contratto di locazione o comodato d'uso registrato all'Ufficio delle Entrate).

Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa di assenso è comunicata anche per via telematica allo sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

La dichiarazione nominativa di assenso ed il permesso di soggiorno possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della medesima federazione. Gli ingressi per lavoro autonomo sono considerati al di fuori della quote. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro e per motivi familiari può essere tesserato dal CONI , nell'ambito delle quote fissate.

Giustizia

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale in visione;
- documentazione attestante la disponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti per il soggiorno in Italia;
- documentazione comprovante la sistemazione alloggiativa (contratto di locazione o comodato d'uso registrato all'Ufficio delle Entrate);
- richiesta dell'Autorità Giudiziaria (per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo) relativa alla presenza necessaria dello straniero in Italia in relazione a procedimenti penali in corso.

Minore età

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 4 fotografie;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbri e visti ed originale in visione o attestato consolare di identità;
- dichiarazione del parente straniero che accompagna il minore, relativa all'ospitalità ed al mantenimento dello stesso e fotocopia del permesso di soggiorno dello stesso straniero;
- o, in alternativa, dichiarazione dell'Ente che ha accolto il minore, relativa all'ospitalità ed al mantenimento dello stesso, e copia del documento di identità del responsabile dell'Ente;
- attestazione relativa al consenso dei genitori del minore in merito alla sua permanenza in Italia, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata Italiana all'estero (solo se i minori sono accompagnati);
- attestazione relativa al rapporto di parentela con il cittadino straniero che ospita il minore in Italia, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata Italiana all'estero (solo se i minori sono accompagnati);
- decreto di nomina di tutore o affidamento da parte del Tribunale dei Minori (se esistente).

In caso di nomina di tutore o affidamento da parte del Tribunale dei Minori o del Giudice Tutelare, la **concessione del permesso di soggiorno avviene per motivi di affidamento.**

Vacanze lavoro (è necessario il visto)

L'istanza, debitamente compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- modulo da compilare;
- fotocopie di tutte le pagine del passaporto che recano timbro e visti ed originale in visione;
- marca da bollo da Euro 16,00;
- 4 fotografie;
- autorizzazione al lavoro per un massimo di tre mesi se si tratta di scambi di giovani o di mobilità di giovani;
- nel caso di stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze -lavoro, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro successivamente all'ingresso nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro.

Non è richiesto il rilascio del permesso di soggiorno, ma soltanto di una dichiarazione di soggiorno, qualora la durata del soggiorno **non sia superiore a tre mesi** per i seguenti motivi:

- visite;
- affari;
- turismo;
- studio.

La nuova procedura di rilascio dei documenti di soggiorno prevede, quindi, la contestuale adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico, prototipo documentale che in base a quanto stabilito dal regolamento deve essere emesso nei casi di autorizzazioni al soggiorno di durata superiore a tre mesi ivi compresa il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per cittadini stranieri.

Resterà in vigore, pertanto, il tradizionale modello cartaceo, attualmente in uso per i cittadini stranieri familiari dei cittadini dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Requisiti per il rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D. L.vo 8.01.2007 nr. 3).

Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera b, di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dalla A.S.L. competente per territorio, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1 del D. L.vo 286/98.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

Il permesso di soggiorno CE non viene rilasciato agli stranieri che:

- soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- soggiornano a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal T.U. 286/98 e dal regolamento di esecuzione;
- godono di uno status giuridico previsto dalle Convenzioni di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, del 1963 sulle relazioni consolari ecc.;

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato agli stranieri:

- pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero chi ha riportato condanne anche non definitive per i reati previsti dall'art. 380 del C.p.p. e limitatamente ai delitti non colposi previsti dall'art. 381 del C.p.p.. Ai fini dell'adozione del provvedimento di diniego il Questore tiene conto, altresì, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sarà rilasciato in formato elettronico.

Scaglioni di reddito annuo dell'assegno sociale per i cittadini stranieri e comunitari

- **1 persona € 6.542,51;**
- **Per ogni persona in più € 3.271,26 (50% dell'importo richiesto per una persona);**

Per due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo del permesso di soggiorno (di qualunque tipo) deve essere richiesto 60 giorni prima della scadenza.

Inoltre, la Questura rilascia i seguenti Nulla Osta:

- nulla osta per minori accompagnati che entrano in Italia per la realizzazione di programmi turistico-solidaristici promossi da associazioni o famiglie;
- nulla osta per lavoro autonomo;
- nulla osta per lavoro autonomo (lavoro artistico – art. 27 D. Lvo 286/98).

NULLA OSTA

Nulla osta per minori accompagnati che entrano in Italia per la realizzazione di programmi turistico-solidaristici promossi da associazioni o famiglie;

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, in duplice copia, su carta intestata del proponente o di ospitalità della struttura, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del passaporto di ciascun minore ospitato e dei relativi accompagnatori;
- dichiarazione rilasciata dai nuclei familiari ospitanti, con allegata fotocopia di un documento d'identità dei residenti;
- elenco, in duplice copia, dei minori ed accompagnatori, abbinati alle relative famiglie ospitanti;
- fotocopia di un documento d'identità del responsabile della struttura;
- elenco delle persone che opereranno stabilmente nella struttura e fotocopia di un loro documento valido;
- documentazione attestante l'idoneità della struttura ai fini dell'ospitalità ;
- elenco, in duplice copia, dei minori non accompagnati, ospitati nella struttura;

La Questura competente, prima del rilascio del soggiorno , deve acquisire anche la polizza medico-infortunistica stipulata dal proponente, prevista dall'art. 34, comma 3, del D.L.vo 286/98, in relazione ai minori e agli adulti accompagnatori;

Ove reso necessario dalla cittadinanza dei minori e degli adulti accompagnatori, i relativi documenti di espatrio dovranno essere muniti di visto d'ingresso per motivi di turismo rilasciato dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana, mentre per la provenienza da Paesi non assoggettati a regime di visto, dovrà essere esibito all'Autorità di Frontiera anche l'originale dell'atto d'assenso all'espatrio di ciascun minore, debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana.

I minori che entrano in Italia in regime di esenzione da visto dovranno esibire alla frontiera l'originale dell'atto di assenso all'espatrio, tradotto in lingua italiana e legalizzato dall'Ambasciata italiana all'estero.

**Nulla Osta provvisorio per lavoro autonomo art. 39 D.P.R. 394/99
così come modificato dall'art. 36 del D.P.R. 334/04**

L'istanza, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1 marca da bollo di euro 16,00;
- fotocopia del passaporto;
- procura speciale, tradotta e legalizzata dall'Ambasciata Italiana all'estero, con cui si delega un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante all'espletamento delle pratiche per l'ottenimento del relativo N.O.;
- Attestazione della Camera di Commercio o del competente Ordine Professionale, attestante i parametri di riferimento circa la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività autonoma (somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale);
- copia della domanda e della documentazione prodotta agli organi competenti per il rilascio degli atti di cui al punto precedente;
- attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativa alla sussistenza di quote di ingresso per lavoro autonomo.

Nulla Osta provvisorio per lavoro autonomo artistico (massimo 3 mesi)

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- 1 marca da bollo di euro 16,00;
- fotocopia del passaporto;
- dichiarazione della Direzione Provinciale del Lavoro – Ufficio Ispezioni Lavoro circa la non instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- documentazione comprovante la sistemazione alloggiativa (contratto di locazione o comodato d'uso registrato all'Ufficio delle Entrate, dichiarazione, ecc.);
- fotocopia di un documento di identificazione del titolare della struttura;
- certificato di agibilità del locale, in corso di validità, dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

II – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

La licenza in senso proprio è un provvedimento, che consegue ad una istanza formulata dall'interessato e corredata della necessaria documentazione comprovante i requisiti per ciascuna attività richiesti, espresso dalla Pubblica Amministrazione, che ha l'obbligo di adottare il provvedimento, ovvero di accogliere o rigettare l'istanza, nei termini di legge.

SEZIONE CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE

ATTIVITÀ IN MATERIA DI OGGETTI PREZIOSI

Ai sensi dell'art. 127 TULPS i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (D.Lgs. 251/1999 e DPR 150/2002). Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

La domanda di autorizzazione di Pubblica Sicurezza per il commercio di oggetti preziosi, da redigere su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it, può essere presentata:

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterle al Questore;
- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

La domanda comprende anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l'autorizzazione e della ditta/ impresa per la quale si intende esercitare l'attività e ai vari presupposti richiesti dalla legge (requisiti personali e tecnici prescritti, concessione governativa, agibilità dei locali, ecc.).

E' consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività. Questi devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare dell'esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare.

Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche).

La licenza ha durata permanente (DPR 311/2001) ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (succursali) appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta ancorché siti in località diverse.

Ai sensi dell'art. 245 del Regolamento di Esecuzione del TULPS ,“In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.

Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.

Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio”.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di **fabbricazione di oggetti preziosi e mediazione di oggetti preziosi**, potranno pervenire al Questore anche tramite l'Ufficio SUAP competente per territorio, quale ente di riferimento per tutte le attività produttive.

Si rammenta che non è richiesta la licenza di fabbricazione per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane (cfr.art.16 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e art. 14 p. 3 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 251).

Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione per attività in materia di oggetti preziosi (art. 127 TULPS):

- 2 marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza).
- Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa sul c.c. postale 8003, per l'importo stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 nell'allegata tariffa rubricata "Titolo II Pubblica Sicurezza" punto 7:
 - € 404,00 per i fabbricanti di oggetti preziosi; €. 270,00 per commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati;
 - €. 81,00 per agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri soprammenzionati che esercitano nello Stato il commercio di preziosi;
 - €. 202,00 per i fabbricanti e commercianti di articoli con montature e guarnizioni in metalli preziosi.
- Per l'apertura di "succursale" di esercizio di vendita di oggetti preziosi non è dovuta la tassa di concessione governativa.
- Dichiarazione di consenso a ricoprire l'incarico di rappresentante nella conduzione dell'attività da parte di ciascuna persona indicata dal richiedente, se nominata. La rappresentanza è ammessa limitatamente all'attività di commercio.

Adempimenti specifici per tutte quelle attività definite " Compro oro "

Dal 5 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.92, che impone una serie di adempimenti specifici a tutte quelle attività ivi definite di "compro oro" (ossia a tutti coloro che effettuano l'attività commerciale in via esclusiva o secondaria, al dettaglio e/o all'ingrosso, e/o la permuta di oggetti preziosi usati).

Ai sensi del citato decreto per "oggetto prezioso usato" si intende un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico.

Tra i vari adempimenti cui sono soggetti gli operatori compro oro vi è quello regolamentato anche a livello tecnico (D.M. M.E.F. 14.05.2018), di iscriversi obbligatoriamente al registro informatizzato tenuto dall'O.A.M. (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Nella pagina ufficiale di tale ente all'indirizzo **<https://www.organismo-am.it/home-compro-oro>** si trovano anche le circolari ed i provvedimenti emanati da tale organismo.

L'esercizio di tali attività in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro è sanzionato severamente e penalmente (art. 8 del D. Lgs. 92/2017).

Il conseguimento della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS è condizione indispensabile per ottenere l'iscrizione nel registro dei compro oro (art. 3, c.1. D. Lgs. 92/2017). Per potersi iscrivere è necessario produrre all'OAM una serie di documenti tra cui, per quanto d'interesse di questi Uffici di P.S., un'apposita attestazione rilasciata dalla Questura territorialmente competente (art.3, c.2 D. Lgs. 92/2017) che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza ex art.127 TULPS.

L'istanza e l'attestazione sono assoggettate al regime sul bollo (attualmente nella misura di € 16,00 cadauna).

L'istanza per ottenere l'attestazione per potersi iscrivere all'OAM corredata della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere inviata dalla propria posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it o consegnata materialmente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura.

Obbligo di tenuta del registro previsto dall'art. 128 TULPS per gli esercenti attività in materia di oggetti preziosi

L'art. 128 TULPS, 2° comma, sancisce l'obbligo per i fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 di tenere un registro delle operazioni su cose antiche o usate che compiono giornalmente.

Al riguardo si rammenta:

- per gli esercenti attività di “compro oro”, tenuti ad iscriversi obbligatoriamente al registro informatizzato tenuto dall'O.A.M. (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), l'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati acquisiti ai sensi del D. Lgs. 92/2017 art. 4, delle schede di cui all'art. 5 c. 2 e della copia della ricevuta riepilogativa al cliente per un periodo di dieci anni, costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'art. 128 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773;

- alla luce dell'art. 247 del Regolamento di esecuzione del TULPS, per tutte quelle operazioni che implicano comunque detenzione nell'esercizio di oggetti preziosi usati, diverse da quelle di compravendita e permuta per le quali l'onere è già assolto con le schede del D.lgs. 92/2017, permane l'obbligo di registrare i dati e tenere aggiornato il registro giornaliero delle operazioni per i preziosi usati, previsto dall'art. 128 TULPS preventivamente vidimato dalla competente Autorità (in proposito si richiama il parere ministeriale n.557/PAS/U/011555/12020(1) del 13.08.2018 concernente risposta a quesito relativo alla tenuta del registro ex art.128 TULPS per operazioni diverse da quelle disciplinate dal D.Lgs. 92/2017).

ESERCIZIO RACCOLTA SCOMMESSE, SALE BINGO E INSTALLAZIONE DI SISTEMI GIOCO VIDEOLOTTERY (VLT)

La competenza al rilascio della licenza per l'esercizio della raccolta di scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi ovvero alla gestione di sale bingo ovvero, infine, all'installazione di apparecchi da gioco di tipo Videolottery (VLT) è del Questore.

Ai sensi del D.Lgs. 222/2016 (cfr. Tabella A, Sez. VI, punto 6.1 rubricato "Esercizio di sale giochi" n. 84 e punto 6.2 rubricato "Esercizio di scommesse" n. 85) le relative domande di autorizzazione possono essere presentate:

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterle al Questore;
- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

Laddove la domanda venga consegnata materialmente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I., essa deve essere recapitata dall'interessato e firmata davanti al dipendente addetto, oppure firmata dall'interessato e presentata anche da un'altra persona all'ufficio competente, con allegazione della fotocopia del documento d'identità della persona che ha firmato l'istanza.

Nella domanda di licenza vanno riportate anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l'autorizzazione e della ditta/impresa che intende esercitare l'attività e ai vari presupposti richiesti dalla legge (requisiti personali e tecnici prescritti, concessione gov.va, agibilità dei locali, ecc.).

E' consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività. Questi devono presentare apposita dichiarazione di consenso scommesse, bingo, VLT per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell'esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare. Sono ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni).

La licenza ha durata permanente ed è comunque subordinata alla validità della concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ed all'incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal richiedente la licenza.

Elenco documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione ex art. 88 TULPS

- 2 marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- per la raccolta di scommesse: titolo concessorio o lettera di incarico rilasciata dal concessionario al richiedente l'autorizzazione con l'indicazione del diritto di gioco (nel caso in cui il richiedente non sia egli stesso concessionario);
- per la gestione della sala Bingo: titolo concessorio;
- per l'installazione di apparecchi terminali VLT: copia del contratto stipulato tra l'istante e il concessionario della rete telematica e la relativa lettera di incarico;
- dichiarazione di consenso a ricoprire l'incarico di rappresentante nella conduzione dell'attività da parte di ciascuna persona indicata dal richiedente ai sensi dell'art. 8 TULPS nella domanda di autorizzazione, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa sulla base dell'art. 46 del DPR 445/2000 nonché copia del documento di identità della medesima;
- segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio, prevista dall'art. 4 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151 (in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie superiore a 200 mq).

AGENZIE D’AFFARI

Per **agenzie di affari** si intendono le imprese, comunque organizzate, che esercitano con finalità di lucro un’attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un affare di qualsiasi genere nell’interesse altrui.

Gli elementi che caratterizzano le agenzie di affari sono: l’esercizio organizzato ed abituale dell’attività a titolo professionale, la prestazione dell’opera a chiunque ne faccia richiesta, l’attività di intermediazione. Negli anni sono state via via introdotte discipline speciali per non poche tipologie di agenzia, che sono state regolate da norme di settore e quindi variamente disciplinate, sottraendole alla disciplina generale di pubblica sicurezza (ad esempio, le agenzie per il lavoro, le agenzie di assicurazioni, di stampa, per le pratiche automobilistiche, le agenzie immobiliari, di viaggi, ecc.), contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Allo stato della normativa, quanto alle agenzie soggette alla legislazione di pubblica sicurezza, è richiesta:

- l’autorizzazione del Questore per le agenzie di recupero crediti per conto di terzi (art. 115 c. 6 del R.D. n. 773/1931);
- la semplice comunicazione preventiva al Questore per le agenzie di pubblici incanti (case d’asta), matrimoniali e di pubbliche relazioni (art. 115, comma 1 – 5 del R.D. n. 773/1931);
- la comunicazione preventiva al Comune territorialmente competente per tutti gli altri tipi di agenzia che non hanno una disciplina speciale (art. 115 R.D. n. 773/1931 e D.lgs. n. 112/1998, art.163).

Agenzie di affari per recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi

Per esercitare l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi occorre ottenere l’autorizzazione del Questore della provincia nella quale insiste la sede principale dell’attività, ai sensi dell’art. 115, comma 6, del TULPS, e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R. D. n. 635/1940, rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge.

La licenza vale esclusivamente per i locali nella stessa indicati (quarto comma art. 115 TULPS) e comunque abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dal Questore il quale ha il potere di imporre le prescrizioni ritenute necessarie (art. 9 TULPS), di esercitare controlli (art. 16 TULPS) e di emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).

La domanda di autorizzazione per l'esercizio di agenzie di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi può essere presentata alternativamente (secondo quanto disposto dal D.lgs. 222/2016 Tabella A, Sez. I, punto 14 rubricato "Altre attività" n. 106):

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterle al Questore;
- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

Laddove la domanda venga consegnata materialmente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I., essa deve essere recapitata dall'interessato e firmata davanti al dipendente addetto, oppure firmata dall'interessato e presentata anche da un'altra persona all'ufficio competente, con allegazione della fotocopia del documento d'identità della persona che ha firmato l'istanza.

Nella domanda di licenza vanno riportate anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l'autorizzazione e della ditta/impresa che intende esercitare l'attività e ai vari presupposti richiesti dalla legge (requisiti personali e tecnici prescritti, concessione gov.va, agibilità dei locali, ecc.).

E' consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività. Questi devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell'esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare.

Sono ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni).

Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione per attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi

- 2 marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza).
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara le operazioni alle quali l'agenzia attende con la relativa tariffa (art. 204 del Regolamento TULPS).

- Dichiarazione di consenso a ricoprire l'incarico di rappresentante nella conduzione dell'attività da parte di ciascuna persona nominata a tale incarico dal richiedente sensi art. 8 TULPS
- In caso di istanza presentata da soggetto già titolare di licenza in un altro Stato membro dell'U.E., allegare la documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione a svolgere le attività per cui richiede la licenza, nello Stato d'origine.

Qualora all'esito dell'istruttoria non emergano motivi ostativi al rilascio della licenza, il richiedente dovrà far pervenire:

- Quietanza della Ragioneria Territoriale dello Stato o polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, a titolo cauzionale, di importo pari ad €. 2.582,28 (se la licenza viene richiesta in qualità di legale rappresentante di società, deve essere prodotte in nome e per conto di quest'ultima).
- Registro giornale degli affari previsto dagli artt. 120 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e 219 e segg. del relativo regolamento esecutivo del 6.05.1940 n. 635, se tenuto in forma cartacea.

Detto registro può essere tenuto in forma cartacea, con la previa vidimazione della Questura, ovvero in modalità digitale.

Al riguardo si rammenta che per effetto delle modifiche apportate dal D.lgs. 90/2017 non è più prevista la tenuta obbligatoria dell'Archivio Unico Informatico (abbr. AUI) - ed i connessi obblighi di registrazione (ex artt.36-41 del d.lgs. 231/2007) sono stati sostituiti da nuovi ed in parte diversi obblighi di conservazione (artt.31-32 -34 del D.Lgs. 231/2007 come novellato dal citato D.lgs. 90/2017 cit.). Il suddetto obbligo di tenuta del registro va comunque ritenuto assolto per quelle agenzie che si muniscono di un programma informatico aziendale che, fermi restando gli ulteriori dati ed informazioni a fini antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, consenta la registrazione delle operazioni e dei dati secondo le indicazioni a suo tempo elaborate dal competente ufficio del Ministero dell'Interno (cfr. "allegato A" alla circolare prot. 6909 del 10.01.2011).

In tale ipotesi, preventivamente comunicata alla Questura, l'agenzia dovrà fornire a questa Autorità, con cadenza trimestrale, idoneo supporto informatico, imm modificabile, contenente una copia di quanto registrato nel periodo.

- Il richiedente dovrà inoltre comunicare preventivamente le località ove intende svolgere l'attività di recupero crediti nonché i luoghi fisici o virtuali e le risorse strumentali delle quali si avvale (numero di linee telefoniche, indirizzo sito web ed indirizzo e-mail aziendale) nonché l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale.

AGENZIA DI PUBBLICI INCANTI - AGENZIA MATRIMONIALE **AGENZIA DI PUBBLICHE RELAZIONE**

Chiunque intenda esercitare a fini di lucro un'agenzia di pubblici incanti (casa d'asta), matrimoniale o di pubbliche relazioni è tenuto alla preventiva comunicazione alla Questura competente per territorio.

Tale comunicazione può essere presentata alternativamente:

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterle al Questore;
- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

La comunicazione deve contenere l'indicazione dei dati del titolare dell'esercizio e della ditta/impresa che intende esercitare l'attività nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (solo per le case d'asta) e di atti di notorietà relativi alle condizioni richieste dalla legge (in particolare, disponibilità e agibilità dei locali).

L'esercente è obbligato a tenere il registro giornale degli affari previsto dall'art. 120 del TULPS in relazione all'art. 16 Reg. Esec. TULPS, nei modi e nelle forme di cui agli artt. 219 e 220 del medesimo Regolamento e a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alla quale attende con la tariffa delle relative mercedi.

NULLA OSTA VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Per volo da diporto o sportivo si intende l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro.

La normativa vigente (art. 14 DPR 9.07.2010, n.133 con rif. alla legge 25.03.1985, n.106) prevede il rilascio da parte del Questore della provincia di residenza del richiedente di un apposito **nulla osta necessario ai fini del successivo ottenimento dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS**. Il Questore, ai fini del rilascio, valuta anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza dello Stato nonché in relazione al contrasto del terrorismo internazionale.

Il nulla osta del Questore **può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o nel caso vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno determinato il rilascio**.

Detto nulla osta è comunque rilasciato ai soli fini previsti dalla legge vigente e non sostituisce la certificazione medica di idoneità psico-fisica prevista per l'ammissione ai corsi.

La domanda può essere presentata alternativamente:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it .

NULLA OSTA GESTIONE DI AVIOSUPERFICI

La normativa vigente (art. 4, Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006 recante le “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio”) prevede il rilascio da parte del Questore (competente in base alla residenza del richiedente o alla sede legale della società di cui il medesimo è legale rappresentante) di un apposito nulla osta necessario ai fini della gestione delle aviosuperfici.

Il Questore, ai fini del rilascio, valuta anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza dello Stato nonché in relazione al contrasto del terrorismo internazionale.

Il nulla osta del Questore può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o nel caso vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

La domanda può essere presentata alternativamente:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e una per il nulla osta);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 attestante la composizione del nucleo familiare convivente.

AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI, ACCENSIONE FALO', SPARO ARMI, LANCIO AEROSTATI CON FIAMME (lanterne volanti), ECC.

Ai sensi dell'art. 57 TULPS “senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi artificiali, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.”

Questa particolare tipologia di autorizzazione, frequentemente richiesta per l'accensione di fuochi artificiali in occasione di eventi/feste di carattere religioso, civile o anche privato, è altresì necessaria per l'attività di accensione di falò qualora avvenga sulla pubblica via, in luogo pubblico o sue adiacenze e da essa possa derivare un pericolo alla pubblica incolumità, anche in relazione all'eventuale ostacolo alla circolazione veicolare che il fumo potrebbe causare (cfr. nota del Ministero dell'Interno 557/PAS.3651- XV.A.MASS(1) del 08.03.2006). L'accensione dei falò può essere autorizzata dal Questore nel rispetto della normativa e delle ordinanze sindacali vigenti in materia.

Per l'accensione di fuochi artificiali si veda anche la sezione relativa all'autorizzazione all'attività di fochino.

Competente al rilascio è l'Autorità locale di P.S. ovvero sia, per la provincia di Rieti:

- il Questore nella città di Rieti, capoluogo di provincia;
- il Sindaco negli altri comuni.

La domanda può essere presentata alternativamente:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONCERNENTI PRODOTTI AUDIOVISIVI

Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro (art. 75bis TULPS).

L'avviso può essere presentato alternativamente:

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterle al Questore;
- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

ARTE FOTOGRAFICA

L'art. 164, comma 1, lettera f) del D.L.gs 31.03.1998 n. 112, ha abrogato l'art. 111 del TULPS in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza".

L'informazione preventiva essere presentata alternativamente:

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterle al Questore;
- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

COMUNICAZIONE AL QUESTORE PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PRESSO ENTI COLLETTIVI O CIRCOLI PRIVATI

L'art. 86 comma 2 del R.D. 18.06.1931, n. 773, introdotto dall'art. 2 bis, comma 1, del D.L. 79/2012, convertito con modificazioni nella L. 131/2012, dispone: "Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma".

Al riguardo, con circolare prot. 557/P.A.S/U/021836/12000.A(4)2(2) del 14.12.2012, avente ad oggetto "Attività di somministrazione di alimenti e bevande - Modifiche normative introdotte dal D. Lgs 6 agosto 2012, n. 147 e dal D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131", il Ministero dell'Interno, ha ritenuto specificato che tale comunicazione debba essere effettuata dal Comune che ha ricevuto la SCIA o che ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 235/2001.

ATTIVITÀ DI VENDITA DI MERCI AL DOMICILIO DEI CONSUMATORI COMUNICAZIONE ELENCO INCARICATI

Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al Questore.

L'elenco dovrà essere corredato di copia del documento d'identità degli incaricati.

Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.

Anche per gli incaricati i requisiti soggettivi richiesti sono quelli previsti dall'art. 71, commi 1- 3 e 4 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 cfr. D. Lgs. 222/2016 Tabella A Sezione I punto 1.12.5 rubricato "vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori" (Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 59/2010 art. 69, c.3; Art. 19 c.4 - D. Lgs. 114 del 1998).

SEZIONE CONTROLLO ARMI ED ESPLOSIVI

NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI

Questo tipo di nulla osta autorizza all'acquisto, anche a titolo di eredità, ed alla successiva denuncia di detenzione di armi. Non è necessario per coloro che sono già titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità. Competente al rilascio è la Questura.

La richiesta di nulla osta, corredata da tutta la documentazione necessaria può essere consegnata:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura per i residenti nel comune di Rieti;
- presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio per i residenti negli altri comuni della provincia.

Documentazione da allegare alla richiesta di nulla osta all'acquisto di armi

- Certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medicolegali e dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato e/o Vigili del Fuoco dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia di cui bisogna farne una copia;
- documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni). **Questo documento non necessario se non si desidera detenere le munizioni per le armi in questione;**
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui l'interessato attesti:
 - a. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge (art. 12 TULPS);
 - b. le generalità delle persone conviventi e comunque lo stato di famiglia;
 - c. di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato e/o ottenuto istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
- **Nel caso di acquisizione di armi per eredità:** copia della denuncia armi del precedente detentore.
Le armi acquistate o ereditate devono essere denunciate entro 72 ore dall'acquisizione.

DENUNCIA DI DETENZIONE E CESSIONE ARMI E MUNIZIONI

La denuncia di detenzione deve essere presentata entro 72 ore da quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità, quando si cedono armi e cartucce a terzi e quando viene variato il luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.

La denuncia deve essere presentata:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura (o in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it – se trasmessa da utenza PEC intestata dell'interessato) per i residenti nel comune di Rieti;
- presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio per i residenti negli altri comuni della provincia;

Il modulo per la denuncia scaricabile da internet è anche disponibile presso gli stessi Uffici.

E' possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive, e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia la relativa autorizzazione.

La denuncia delle munizioni e dei caricatori è sempre obbligatoria:

- per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore a 200 munizioni;
- per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento a palla unica ovvero diverso dai pallini;
- per i caricatori con capienza superiore a 10 colpi per le armi lunghe e a 20 colpi per le armi corte. Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 unità. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 unità.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 104/2018 tutti i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità, devono produrre ogni cinque anni, la certificazione medica di idoneità psico-fisica per la detenzione di armi prescritto all'art.35 comma 7 del TULPS. Il predetto certificato medico va presentato all'Ufficio di Polizia o alla stazione dei Carabinieri presso cui sono state denunciate le armi detenute.

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO, ANTICHE, ARTISTICHE O RARE

Collezione di armi comuni da sparo

La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 12 classificate sportive). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo. Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni salvo che in occasione della prova di funzionamento, ovvero che non si detengano armi fuori collezione in pari calibro. La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

Collezione di armi antiche, artistiche o rare

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a 8. Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni salvo che in occasione della prova di funzionamento, ovvero che non si detengano armi fuori collezione in pari calibro. La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

La richiesta di licenza di collezione può essere presentata:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

Documentazione da allegare alla richiesta di licenza di collezione di armi:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- copia documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
- certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia (di cui bisogna farne copia), che dovrà essere rinnovata e presentata all'ufficio Porto d'Armi ogni 5 anni;
- planimetria dei locali di detenzione delle armi con le indicazioni delle misure di sicurezza adottate
- dati identificativi dell'arma o delle armi, indicando, per ognuna, tipo, marca e modello, calibro e matricola;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui l'interessato attesti:
 - a. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge (art. 12 TULPS);
 - b. le generalità delle persone conviventi e comunque lo stato di famiglia;
 - c. di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato e/o ottenuto istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
 - d. l'epoca a cui risalgono le armi (art. 47 R.D. del 06.05.1940 n. 635 regolamento d'esecuzione del TULPS).

Al titolare della licenza, che è in possesso della capacità tecnica ex art. 8 legge 110/1975, è consentito il trasporto delle armi detenute in collezione solo presso i poligoni e campo di tiro autorizzati, per effettuare le prove del loro regolare funzionamento.

L'intervallo tra una prova di funzionamento e l'altro non può essere inferiore a 6 mesi per ciascun'arma.

La prova consiste nello sparo di un numero di colpi non superiori a 62, con l'obbligo di consumarli entro 24 ore dall'acquisto.

Ai sensi della normativa vigente resta fermo il divieto di detenzione di munizionamento per le armi in collezione, salvo che in occasione della prova di funzionamento ovvero che non si detengano armi in pari calibro fuori dalla collezione.

LICENZA DI ESPORTAZIONE O IMPORTAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO

Esportazione

La licenza autorizza all'esportazione definitiva di armi nei Paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

L'esportazione temporanea è ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi comuni da sparo e 200 munizioni.

Competente al rilascio è la Questura, la quale si esprimerà entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Documentazione da allegare all'istanza di licenza di esportazione di armi comuni da sparo:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- documentazione, in copia, attestante la legale detenzione delle armi;
- legittimazione a chiedere il rilascio della licenza, se il richiedente agisce per nome e per conto di società e/o eventuale invito per attività sportiva e/o venatoria;
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Importazione

La licenza autorizza all'importazione definitiva di armi comuni da Paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

Se il numero di armi importate nello stesso anno solare è superiore a 3, è necessario ottenere una ulteriore autorizzazione dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Competente al rilascio è la Questura, che si esprimerà entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Documentazione da allegare all'istanza di licenza di importazione di armi comuni da sparo:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- documentazione, in copia, attestante il deposito presso una dogana italiana delle armi da importare, previo rilascio del nulla osta o porto d'armi, titolo che autorizza la detenzione ed il porto dell'arma;
- legittimazione a chiedere il rilascio della licenza, se il richiedente agisce per nome e per conto di società e/o eventuale invito per attività sportiva e/o venatoria;
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA (ART. 42, TULPS) **(RILASCIO O RINNOVO)**

La licenza autorizza al trasporto del fucile fuori dalla propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della stagione venatoria, ha validità di 5 anni ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa.

Il modulo di richiesta, disponibile presso la Questura o I Comandi Stazione Carabinieri, può essere consegnato:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura per i residenti nel comune di Rieti;
- presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio per i residenti negli altri comuni della provincia.

Documentazione da allegare alla richiesta di rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato e/o Vigili del Fuoco;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/2000 del conseguimento dell'abilitazione all'attività venatoria (rilasciata a seguito di esame dall'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Rieti) indicando tutti gli estremi della predetta abilitazione, **tale autocertificazione è richiesta solo in caso di primo rilascio**;
- ricevuta di versamento della Tassa di Concessioni Governative di euro 173,16 sul C/C nr. 8003 intestato a "Ufficio del Registro di Roma", oppure di un bonifico effettuato sull'IBAN IT25I076010320000000008003, intestato a "Agenzia delle Entrate, Centro Operativo Pescara, Tassa concessioni governative" indicando nella causale: "Licenza di porto di fucile per uso caccia";
- ricevuta di versamento della Tassa Regionale di euro 32,65 sul C/C nr. 1068626850 intestato a "Regione Lazio – Tasse di concessione regionale", oppure di un bonifico effettuato sull'IBAN: IT27G0760103200001068626850, intestato a "Regione Lazio – Proventi tasse di concessione regionale in ambito venatorio" indicando nella causale: "Licenza di porto di fucile per uso caccia"
- la ricevuta di un bonifico di € 1,27 sull'IBAN: IT32W0100003245342010238300 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Rieti – Capitolo 2383 – Capo 10", indicando nella causale: "Costo libretto armi lunghe";
- due foto recenti (massimo 6 mesi), formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- in caso di rinnovo, la licenza scaduta.

LICENZA DI PORTO D'ARMA PER USO SPORTIVO (TIRO A VOLO) **(RILASCIO O RINNOVO)**

La licenza autorizza al porto dell'arma sportiva per coloro che intendano svolgere attività sportiva presso i poligoni e campi di tiro o tiro a volo. La licenza deve essere rinnovata ogni 5 anni, alla scadenza del libretto. Competente al rilascio è la Questura.

Il modulo di richiesta, disponibile presso la Questura o I Comandi Stazione Carabinieri, può essere consegnato:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura per i residenti nel comune di Rieti;
- presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio per i residenti negli altri comuni della provincia.

Documentazione da allegare alla richiesta di rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo (tiro a volo):

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato e/o Vigili del Fuoco;
- la ricevuta di un bonifico di € 1,27 sull'IBAN: IT32W0100003245342010238300 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Rieti – Capitolo 2383 – Capo 10", indicando nella causale: "Costo libretto armi lunghe";
- due foto recenti (massimo 6 mesi), formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- in caso di rinnovo, la licenza scaduta.

NULLA OSTA AL TRASPORTO ARMA SU CARTA DI RICONOSCIMENTO PER COMPONENTI SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO

Si tratta di un nulla osta che viene rilasciato dalla Questura a chi possiede una carta di riconoscimento emessa dal presidente di società di tiro a segno riconosciuta, che autorizza al trasporto dell'arma solo nei giorni di esercitazioni sociali.

La richiesta può essere presentata:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

Documentazione da allegare alla richiesta di nulla osta al trasporto arma su carta di riconoscimento per componenti società di tiro a segno:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- la carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a segno nazionale;
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- la certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medicolegali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato o Vigili del Fuoco;

- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
 - a. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 - b. le generalità delle persone conviventi;
 - c. di non essere stato riconosciuto "obietttore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato e/o ottenuto istanza di revoca dello status di obietttore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO

La Carta europea è un titolo che estende ai paesi della Unione Europea la validità delle autorizzazioni concesse in Italia al trasporto e al porto di armi lunghe o corte.

La Carta, che consente il trasporto delle armi in essa indicate, ha la validità temporale uguale a quella del porto d'armi o dell'autorizzazione al trasporto delle armi sportive ed, in ogni caso la validità non può superare i 5 anni dalla data del rilascio.

Competente per il rilascio/rinnovo/aggiornamento è la Questura.

La richiesta può essere presentata:

- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

Rilascio carta europea della armi da fuoco

Documentazione da allegare alla richiesta di rilascio della Carta europea delle armi da fuoco:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- due foto recenti (massimo 6 mesi), formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;

- la ricevuta di un bonifico di € 0,83 sull'IBAN: IT32W0100003245342010238300 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Rieti – Capitolo 2383 – Capo 10", indicando nella causale: "costo carta europea" (il versamento non è richiesto in caso di rinnovo);
- fotocopia della licenza di porto d'armi in corso di validità;
- fotocopie della ricevuta di versamento della tassa di Concessioni Governative di € 173,16 relativa all'anno in corso di validità della licenza (solo se trattasi di licenza per uso caccia);
- fotocopia della denuncia di detenzione delle armi;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
- i dati identificativi dell'arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, comprese eventuali canne, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola.

Rinnovo della carta europea delle armi da fuoco

La carta può essere rinnovata se ha ancora degli spazi liberi su quella già in possesso.

Per il rinnovo occorre presentare apposita istanza a cui va allegata la seguente documentazione:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- fotocopia del porto d'armi valido e del pagamento dei bollettini per l'anno in corso;
- una dichiarazione sostitutiva attestante che le armi presenti sulla Carta sono rimaste invariate.

Aggiornamento della carta europea delle armi da fuoco

La Carta Europea può essere aggiornata per l'inserimento di una nuova arma oppure l'eliminazione di un'arma già inserita.

Per iscrivere una o più nuove armi, insieme alla Carta Europea, occorre presentare apposita istanza contenente i dati identificativi dell'arma o delle armi da inserire (indicando per ognuna tipo, marchio e modello, calibro e matricola) e allegare:

- una marca da bollo da € 16,00 per l'istanza;
- fotocopia della denuncia dell'arma o delle armi da inserire nella carta.

Per eliminare una o più armi già iscritte, insieme alla Carta Europea, occorre presentare apposita istanza contenente i dati identificativi dell'arma o delle armi da eliminare (indicando per ognuna tipo, marchio e modello, calibro e matricola) e allegare:

- una marca da bollo da € 16,00 per l'istanza;
- fotocopia della denuncia dell'arma o delle armi interessate dalle quali emerga la necessità di variazione della carta.

Rinnovo della carta europea delle armi da fuoco

La Carta Europea può essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza in bollo da € 16,00.

NOTA: Ove richiesto al fine dell'espatrio delle armi il titolare della Carta Europea dovrà munirsi dell'Accordo con l'Autorità Nazionale dello Stato dell'Unione Europea ove le armi verranno trasferite.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA 2^a E 3^a CATEGORIA

Il nulla osta autorizza all'acquisto di materiale esplodente nella quantità autorizzata dall'Autorità locale di P.S. (Questura, Commissariato distaccato di P.S. o Sindaco) del luogo di acquisto della polvere o dal Corpo Nazionale delle Miniere.

Competente al rilascio è la Questura, che provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per il nulla osta);
- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora il richiedente operi in nome e per conto di una società;
- certificazione dell'Autorità locale di P.S. prevista dall'art. 104 del regolamento di esecuzione del TULPS e autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere;
- eventuale relazione tecnico descrittiva delle modalità adottate al fine di mantenere efficienti le difese antifurto del materiale esplodente nel periodo di giacenza nel luogo di lavorazione, ai sensi degli articoli 20 e 20 bis Legge n. 110 del 18.04.1975;
- dati identificativi degli esplosivi;
- copia della licenza di fuochino per gli addetti alla manipolazione degli esplosivi;
- certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica rilasciatoo dalla A.S.L., dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia;
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

NULLA OSTA PER L'ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA 1^a, 4^a E 5^a CATEGORIA

Il nulla osta autorizza all'acquisto, anche sotto forma di cartucce, di prodotti esplodenti della I categoria (polvere pirica e prodotti affini), IV categoria (artifici e prodotti affini) e V categoria (munizioni e giocattoli pirici).

Competente al rilascio è la Questura in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio, che provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Nell'istanza deve essere indicato il motivo per cui si intende acquistare e detenere l'esplosivo e devono essere allegate:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per il nulla osta);
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

NULLA OSTA PER L'ATTIVITÀ DI FOCHINO

Il rilascio per l'esercizio del mestiere di fochino, di competenza dell'Amministrazione Comunale, è subordinata al preventivo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi, istituita presso ogni Prefettura e al nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza dell'interessato. La sua validità è annuale e il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato.

Per ottenere la licenza occorre presentare l'istanza corredata della seguente documentazione:

- certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico militare o di polizia, attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;
- superamento esame tecnico ex art. 49 TULPS;
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Autorizzazione al commercio di armi comuni.

Competente al rilascio è la Questura.

La domanda, da redigere su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it, può essere presentata:

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterle al Questore;
- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

La domanda comprende anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l'autorizzazione e della ditta/impresa per la quale si intende esercitare l'attività e ai vari presupposti richiesti dalla legge (requisiti personali e tecnici prescritti, agibilità dei locali, ecc.).

E' consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività. Questi devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare dell'esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare. Anche tale dichiarazione va resa su apposito modulo. Sono ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche) utilizzando lo specifico modulo corredato della dichiarazione di consenso.

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione al commercio di armi:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- certificazione in bollo rilasciata da un medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, così come previsto dall'art. 35 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- planimetria dell'edificio/dei locali in cui verrà svolta l'attività, con l'indicazione della superficie di vendita espressa in metri quadrati;
- dichiarazione di consenso a ricoprire l'incarico di rappresentante nella conduzione dell'attività da parte di ciascuna persona indicata dal richiedente, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa sulla base dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000;
- elenco recante la descrizione della specie e quantità delle armi. Le pagine del predetto elenco dovranno essere progressivamente numerate. L'elenco è parte integrante della domanda di autorizzazione.

Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fabbricazione e riparazione di armi

Competente al rilascio è la Questura.

La domanda può essere presentata:

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente in modalità telematica che provvederà a trasmetterle al Questore;
- direttamente presso lo sportello della Divisione P.A.S.I. della Questura;
- alla Questura, in modalità telematica all'indirizzo PEC dipps171.00n0@pecps.poliziadistato.it.

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione al commercio di armi:

- due marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e l'altra per la licenza);
- planimetria generale della zona e del fabbricato con distribuzione degli arredi e relazione descrittiva;
- potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.) con destinazione d'uso;
- dichiarazione attestante l'assunzione o meno di dipendenti (D.Lgs. 81/2008);
- dichiarazione dell'esistenza della cartellonistica prescritta evidenziante l'uscita di sicurezza e la presenza di estintori;
- certificato prevenzione incendi;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte;
- certificato di idoneità statica, ai sensi della Legge 28/02/1985 nr.47 redatto da tecnico abilitato per il fabbricato interessato;
- certificato attestante la capacità tecnica al maneggio delle armi;
- certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall'ASL relativa all'autorizzazione richiesta (tale certificazione viene rilasciata a seguito della presentazione all'ASL della SCIA Sanitaria da richiedere attraverso lo sportello SUAP del Comune);
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

III – DOCUMENTI DI ESPATRIO

PASSAPORTO

Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento che viene rilasciato dalle Questure solo ai cittadini italiani, senza limitazioni d'età. All'estero il passaporto si può richiedere agli Uffici delle Rappresentanze diplomatiche consolari (art. 5 Legge 1185/67). Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dallo Stato Italiano.

A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti (art. 2 della legge 1185/67).

Passaporto ordinario

A partire dal 26 ottobre 2006 viene rilasciato esclusivamente il passaporto elettronico, composto da 48 pagine, con validità decennale. Utilizza moderne tecnologie, che offrono standard elevati di sicurezza, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente le informazioni relative al titolare (dati anagrafici, foto e impronte digitali) e dell'autorità che lo ha rilasciato. Dal 24 giugno 2014 non è più dovuta la tassa annuale del passaporto ordinario, precedentemente dovuta per l'uso del passaporto nei Paesi non appartenenti alla Unione Europea.

In caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto deve essere presentata la relativa denuncia.

Tutte le informazioni sul rilascio del passaporto per adulti e minori, la documentazione necessaria e i modelli di richiesta, sono consultabili, nelle pagine dedicate all'argomento, sul sito www.poliziadistato.it.

La documentazione richiesta per il rilascio del Passaporto ordinario è la seguente:

- richiesta scritta su apposito modello ministeriale (Mod. 308);
- 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti (massimo 6 mesi) di cui una firmata e legalizzata dal Pubblico Ufficiale dell'Ufficio Passaporti, o presso il Comune; le foto devono essere a volto scoperto e a sfondo bianco, conformi alle modalità ICAO;
- un contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio);
- ricevuta di versamento di € 42,50 mediante bollettino postale sul c/c 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”;

- carta d'identità o equipollente documento di riconoscimento (precedente passaporto se già in possesso).

Il D.L. 13.06.2023, n. 69 ha disposto che, per il rilascio del passaporto in favore di un genitore di figli minori, non sia più necessario l'assenso dell'altro genitore.

Un provvedimento che inibisca il rilascio del passaporto a uno dei genitori può essere richiesto al giudice quando vi è concreto e attuale pericolo che, espatriando, lo stesso possa sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi nei confronti dei figli minori. La richiesta al giudice può essere fatta in qualunque momento dall'altro genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale oppure dal pubblico ministero.

Resta ferma la necessità del consenso di entrambi i genitori al rilascio del passaporto ai propri figli minorenni.

Si ricorda che le impronte digitali e la firma digitalizzata possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato.

Passaporto temporaneo

Il passaporto temporaneo, espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 444 del 2009, è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip. Per il passaporto temporaneo non è prevista l'acquisizione delle impronte digitali.

Il passaporto temporaneo è rilasciato:

- nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori
- in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l'urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario.

Alla domanda è necessario allegare:

- 2 foto formato tessera identiche e recenti (massimo 6 mesi);
- la ricevuta di pagamento di € 5,20 con versamento effettuato mediante un bollettino ordinario sul conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico";
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Come per il passaporto ordinario sono previsti dei casi di esenzione dalla firma:

- minori di anni 12;
- analfabeti (stato documentato con atto di notorietà);
- coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma.

In questi casi, al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese.

Passaporto per i minori di anni 18

Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare in Europa o in altri Paesi devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE della carta di identità valida per l'espatrio.

La normativa attualmente prevede che debba essere richiesto un passaporto individuale anche per i minori non essendo più possibile l'iscrizione degli stessi sul passaporto dei genitori.

Fino al compimento del dodicesimo anno di età, i minori sono esenti dalla rilevazione delle impronte digitali.

La richiesta va presentata sull'apposito modello ministeriale (Mod. 308) a cura di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, che devono sottoscrivere la richiesta dinnanzi al Pubblico Ufficiale dell'Ufficio Passaporti ove si presenta la documentazione, che ne autenticherà le firme. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi, deve utilizzare il modello di l'atto di assenso corredato di copia di un proprio valido documento di identità. In mancanza dell'assenso bisognerà allegare l'autorizzazione del Giudice Tutelare competente sul territorio.

Il passaporto per minori di anni 18 ha la seguente validità temporale:

- minori di 3 anni: **tre anni**;
- dai 3 ai 18 anni: **cinque anni**.

Alla richiesta bisogna allegare:

- due fotografie formato tessera uguali e recenti del minore;
- un documento di riconoscimento valido del minore;
- un contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio);
- ricevuta di versamento, eseguita a nome del minore, di € 42,50 mediante bollettino postale sul c/c 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – causale: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".

Dichiarazione di accompagnamento per i minori dei 14 anni

Ogni qualvolta il minore di anni 14, munito di valido documento di espatrio (passaporto o carta d'identità) deve recarsi all'estero deve essere in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, menzionato sullo stesso documento del minore.

Qualora il minore debba viaggiare con persone diverse, allora è necessario compilare e sottoscrivere il modello per la dichiarazione di accompagnamento (rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione) recante il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui è affidato, la destinazione e la durata del viaggio.

In questo caso la Questura provvederà a rilasciare un modello unificato che l'accompagnatore presenterà alla frontiera unitamente alla carta di identità valida per l'espatrio o al passaporto del minore.

N.B. Per il rilascio dei titoli di espatrio (passaporto) è possibile prenotare un appuntamento allo sportello attraverso il portale **“Agenda Online”** raggiungibile all'URL: <https://passaportonline.poliziadistato.it>

In detto portale è presente, altresì, una sezione denominata **“Agenda Prioritaria”** che permette all'utente che deve partire nell'arco di trenta giorni per motivi di salute, studio, viaggio e lavoro, di ottenere il rilascio del passaporto per motivi di urgenza, in tempi rapidi.

Questo opuscolo è stato redatto a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Rieti con la collaborazione della Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione.

Le informazioni presenti in questo opuscolo hanno valore solamente indicativo e possono subire delle modificazioni.

Si invitano pertanto gli utenti a contattare, per ogni chiarimento e per completezza delle informazioni, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico raggiungibile alla utenza telefonica 0746 299562

Carta dei Servizi aggiornata al 23 marzo 2024